

sedi, posti invero originariamente vacanti e disponibili coperti in via straordinaria per effetto del piano di assunzioni anzidetto, siccome residuati dalle assunzioni operate nelle precedenti fasi 0 ed A (fase B), oppure di nuova istituzione perché destinate al potenziamento dell'offerta formativa (fase C).

Conformemente, il CCNI, all'art. 6, prevede che: *“gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito[.]”*.

Gli assunti in fase B e C che hanno partecipato al piano per la copertura di posti vacanti ulteriori, non rientranti nel contingente di spesa originariamente autorizzato (fase B) o addirittura posti aggiuntivi creati *ex novo* per potenziare l'organico (da farsi confluire nel neoistituito organico dell'autonomia), per i quali difatti hanno presentato apposita domanda, secondo disposizioni dettate direttamente dalla legge di riforma stessa in funzione di *lex specialis*. Tale scelta del legislatore trovava corrispondenza nell'esigenza di assorbire, nei limiti dei posti disponibili, il precariato consolidatosi nelle GAE in proporzioni relevantissime. Si è perciò prescisso dall'ambito territoriale di riferimento di inserimento dei singoli aspiranti, ai fini della possibile assunzione sull'intero territorio nazionale, onde coprire tutti i posti rimasti disponibili all'esito della fase A (per le assunzioni in fase B) e di potenziamento sulla base delle richieste certificate dagli Uffici Scolastici Regionali (per le



assunzioni in fase C). La partecipazione (a domanda) alla procedura straordinaria di assunzioni su tutto il territorio nazionale è avvenuta - per entrambe le categorie indicate dall'art. 1, comma 96 - in espressa deroga al vincolo territoriale di assegnazione di cui all'art. 399 comma 3 T.U. (art. 1 cit., commi 100-101). Contestualmente, allora, è stato statuito che gli stessi assunti su tutto il territorio nazionale nelle fasi descritte, laddove provenienti da GAE, dovessero partecipare obbligatoriamente alla mobilità straordinaria prevista dalla medesima legge per l'a.s. 2016/17.

D'altro canto l'obbligo di partecipazione espressamente individuato in capo ai soli soggetti assunti in fase B-C da GAE è motivato dalla necessità di prevenire una discriminazione in danno dei docenti già di ruolo, assunti fino all'a.s. 2014/15 sotto la normativa previgente alla l. 107/15, consentendo loro di accedere (con precedenza sulle altre categorie) alla mobilità su tutte le sedi, comprese quelle rese disponibili e/o neo-istituite dalla novella legislativa del 2015 per l'assunzione nell'ambito del piano straordinario, assegnate in via provvisoria ai neoassunti nelle fasi ricordate.

A tale scopo si è reso necessario rendere nuovamente disponibili le sedi dianzi indicate, onde consentirne l'utilizzazione per i trasferimenti dei docenti assunti negli anni precedenti al piano straordinario.

E, tuttavia, la mancata previsione di tale mobilità obbligatoria, operata dall'art. 1 comma 108, altresì per i docenti destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 96 lett. a) - assunti quali idonei delle Graduatorie di merito concorsuali ex D.D.G. n. 82/2012 - non integra la discriminazione denunciata in danno dei docenti nelle stesse condizioni, nei termini della paventata incostituzionalità della norma censurata. Al riguardo va considerata la priorità, a parità di



punteggio, già accordata dalla legge stessa (art. 1, comma 100), per le assunzioni nelle fasi B e C, agli aspiranti provenienti da graduatoria di merito rispetto a quelli da GAE, ispirata dall'opportunità di accordare preferenza, per ovvie ragioni di rispetto di criteri meritocratici piuttosto che di anzianità di servizio, ai docenti che avessero da ultimo fruttuosamente superato una selezione concorsuale.

La presente disciplina non ha escluso gli assunti da graduatoria di merito dalla mobilità prevista per legge, quando si guardi alla normativa pattizia di carattere integrativo, in mancanza di un divieto espresso della fonte sovraordinata (art. 1 comma 108). Infatti l'O.M. 241/16, al comma 16 dell'art. 9, stabilisce che anche questi docenti siano sottoposti alla mobilità obbligatoria: *"Il personale del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1. Della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti della provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza"*.

Solo dopo il movimento di tutti i docenti, compresi quelli assunti da GAE, è previsto che i medesimi docenti possano accedere alla mobilità volontaria, come stabilito dal CCNI recepito, nei suoi contenuti, dalla medesima Ordinanza. Infatti, il CCNI altresì dispone all'art. 6: *"FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità"*



nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”.

Se pertanto fosse stata volontà dell'Amministrazione o, a monte, del legislatore accordare un trattamento privilegiato per questa categoria di docenti non vi sarebbe stato poi motivo, in sede pattizia, di stabilire un'ulteriore possibilità di trasferimento per questi docenti dopo la fase di movimento provinciale prevista dal citato art. 9 comma 16 dell'O.M.

In realtà nell'ambito del primo trasferimento, obbligatorio, questi docenti andranno a conseguire una titolarità di ambito territoriale nella provincia di assunzione, dove saranno vincolati a rimanere per tre anni, che nella maggioranza dei casi non corrisponde a quella per la quale hanno originariamente concorso. Per tale ragione il CCNI concede loro, dopo il movimento obbligatorio degli immessi in ruolo da GAE, che al contrario avviene su tutte le province italiane, un ulteriore movimento, per permettere loro, sulle disponibilità residuali, di tornare nella provincia di residenza o nella quale hanno superato il concorso.

Non v'è, pertanto, alcuna disposizione illegittimamente derogatoria rinvenibile nell'ordinanza di cui si pretende la disapplicazione, né tanto meno del connesso CCNI, che si limitano invece a dare fedele esecuzione alla norma di legge.

A tale proposito l'ordinanza ministeriale, in recepimento degli accordi contrattuali, introduce una disciplina concernente la mobilità dei docenti destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 96 lett. a), laddove, non essendo contemplati questi ultimi dalle norme di legge dettate in tema di mobilità straordinaria, prevede la possibilità per detti docenti (assunti quali idonei delle Graduatorie di merito concorsuali ex D.D.G. n. 82/2012) di partecipare al piano di



mobilità, in deroga al vincolo territoriale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo conseguita all'esito della partecipazione al piano di assunzioni.

Tale deroga, già portata dalla legge 107/15 (commi 100-101) ai fini dell'assunzione di detti docenti per le fasi B-C anche in ambito territoriale diverso dalla regione per la quale avevano originariamente concorso, opera necessariamente sui posti eventualmente residuati all'esito delle fasi riguardanti i soggetti di cui al comma 108. La disposizione richiamata, che consente la partecipazione alla mobilità in coda, si giustifica dunque con la necessità di salvaguardare gli interessi dei soggetti controinteressati espressamente individuati dal comma 108 quali esclusivi destinatari della procedura di mobilità straordinaria. Né, in merito, può invocarsi discriminazione alcuna, in quanto sia il CCNI che l'O.M. prevedono per gli assunti da GM l'accantonamento dei posti nella provincia di nomina (art. 6 CCNI).

Si segnala, a conforto della tesi spiegata, la sentenza n. 34/18 pronunciata dal Tribunale di Forlì, la sentenza n. 616/17 pronunciata dal Tribunale di Bologna, il provvedimento reso in sede di reclamo dal Tribunale di Milano del 13.2.17, la sentenza n. 530/17 pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia che affermano appunto che *"la situazione dei docenti immessi in ruolo dalle GAE nell'a.s. 2015/16 in forza del piano straordinario di assunzioni non è assimilabile a quella dei docenti assunti in base al medesimo piano ma provenienti da concorso e, segnatamente, dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012, trattandosi di due diverse modalità di reclutamento"*.

* * *



Tutto ciò premesso, le Amministrazioni in epigrafe, previa istanza per la fissazione dell'udienza di discussione, rassegna le seguenti conclusioni

* * *

“Voglia l'Ecc.ma Corte accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge le domande tutte proposte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Con il favore delle spese, anche generali, del doppio grado di giudizio”.

* * *

Si deposita:

- copia autentica della sentenza impugnata;
- fascicolo di primo grado (deposito cartaceo).

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminabile, che le spese sono prenotate a debito ex art. 158 D.P.R. 115/02. Si dichiara altresì che il presente ricorso riguarda controversia di lavoro e che il contributo unificato è pari ad € 388,50.
Bologna, 18.11.2019.

Uliana Casali
AVVOCATO dello STATO







CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

Ruolo Gen. 848/2019

IL PRESIDENTE

Visto il ricorso depositato in cancelleria in data 18/11/2019
letto l'articolo 435 C.P.C.

relatore il Consigliere Dott. SSA

nomina

ELENA VEZZOSI

e fissa

l'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 2, 4, 2020 alle ore 10,30
manda l'appellante per la notifica del ricorso e del presente decreto all'appellato.
Dispone che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato, a cura della Cancelleria,
all'appellante, con avvertenza che da tale comunicazione decorrerà il termine di gg. 10 per la
notifica all'appellato.

Bologna, 6.12.2019

IL PRESIDENTE


Dott. Carlo COCO

Il Cancelliere

L'assistente giudiziario

Cinzia Zocca

Visto: Depositato in Cancelleria oggi



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza del **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, legalmente rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura dello Stato nei cui Uffici é pure legalmente domiciliato, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Bologna ho notificato l'atto che precede a:

- **RUGGIANO VIVIANA** e per essa al suo procuratore **Avv. Vincenzo La Cava**, che la rappresenta e difende, nel domicilio eletto presso il suo studio in (CAP 98123) Messina, Via Cesare Battisti n. 108, mediante spedizione di una copia conforme autenticata dell'atto a mezzo del servizio postale come per legge

